



CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

R.G. n. 1652 del 15 NOV 2015

ORDINANZA

Oggetto: taglio piante e rami sporgenti su strade pubbliche.

IL SINDACO

Rilevato che ai margini delle strade provinciali, comunali e vicinali è frequente la presenza di vegetazione che si protende con rami e tronchi verso la sede stradale, invadendola e creando ostacolo e limitazioni alla transitabilità delle stesse nonché rappresentando fattore di rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione derivante dalla caduta di rami sulla sede viaria;

Dato atto che tale situazione si verifica anche a causa dello stato di incuria e trascuratezza in cui versano numerose proprietà (terreni boschivi, incolti, ecc.) confinanti con le dette strade;

Considerato che con l'approssimarsi della stagione invernale, con piogge, gelate, nevicate ed avversi eventi atmosferici la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente;

Considerato altresì:

- che la via per Locco costituisce itinerario della linea di TPL Borgomanero-Stresa
- che sulla detta strada si protendono numerose piante e rami
- che soprattutto durante la stagione autunnale ed invernale - anche in passato - si sono verificati distacchi e cadute di rami sulla sede viaria
- che tale situazione rende pericoloso il transito di veicoli e mette a rischio la sicurezza delle persone
- che si rende quindi necessario mantenere sia l'agibilità dei percorsi autorizzati (per quanto pertiene il TPL) sia garantire l'incolumità delle persone transitanti
- che comunque la problematica interessa anche altre strade (provinciali e comunali) che si snodano tra terreni boschivi ed incolti ed aree non urbanizzate

Viste le comunicazioni inviate:

- dalla Provincia di Novara in data 24.8.2015 prot. 121378 ed in data 9.9.2015 prot. 129223
- dalla "Autoservizi Comazzi s.r.l." concessionaria della linea di TPL di cui sopra che segnala la difficoltà di transito, i prevedibili disagi che si potrebbero verificare e la potenziale pericolosità durante il periodo invernale
- dalla Provincia del VCO in data 17.9.2015 prot. 25128

Dato atto altresì che il 26.10 u.s. è stata convocata in Provincia una riunione inerente il taglio di piante sulle SS.PP. e considerato che la stessa sollecita e chiede un intervento immediato e risolutivo finalizzato alla messa in sicurezza per la circolazione su tutte le SS.PP. con interventi di potatura/taglio di piante e rami che si protendono pericolosamente sulla sede stradale e per una fascia avente larghezza di almeno m. 5 dal ciglio stradale;

Ritenuto necessario per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone e della circolazione stradale che tutti i proprietari o titolari di diritti reali di godimento provvedano immediatamente alla potatura/taglio di piante e rami che si protendono pericolosamente sulla sede viaria e comunque per una fascia avente larghezza di almeno m. 5 dal ciglio stradale;

Ritenuto che tale imposizione abbia a valere per le strade provinciali, comunali e vicinali e considerato che di frequente terreni boschivi, incolti o situati in aree non urbanizzate confinano con strade destinate alla circolazione pubblica veicolare;

Considerato pertanto:

- che ciascun proprietario/titolare di diritto reale di godimento è tenuto a dare immediata attuazione alla presente
- che, per quanto attiene i terreni di proprietà comunale, si procederà a mettere in sicurezza i tratti di propria competenza

Dato atto che lo scopo che si intende perseguire con l'imposizione dell'obbligo di provvedere al taglio/potatura di piante e rami è quello di scongiurare che gli stessi rovinino pericolosamente sulla

sede stradale e quindi al fine di garantirne la transitabilità e fruibilità della stessa anche in condizioni meteorologiche avverse e nevicate abbondanti oltre che di assicurare il tempestivo sgombero della neve;

Rilevata l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto e ritenuto di ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e di provvedere quindi alla preservazione dell'incolumità delle persone;

Visti:

- l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000
- gli artt. dall'892 all'896 C.C.
- gli artt. 14, dal 16 al 18 e 29 del D.Lgs. 285/1992

ORDINA

a tutti i proprietari/titolari di diritti reali di godimento dei terreni confinanti con strade comunali, provinciali e vicinali ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della presente:

- a provvedere a verificare ed eliminare tutti i fattori di pericolo costituiti dalla vegetazione sporgente per una larghezza di almeno 5 m. dal ciglio stradale al fine di preservare e garantire la pubblica incolumità e la sicurezza per persone e/o cose
- a tagliare i rami di piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o, in mancanza della banchina stradale
- abbattere gli alberi di alto fusto compresi nella fascia di cui sopra
- potare siepi, arbusti, rovi ed ogni altro tipo di vegetazione che si protenda oltre il confine stradale nonché in vicinanza di curve ed intersezioni stradali ove deve essere garantita la visibilità per almeno un tratto rettilineo di almeno 20 mt.
- rimuovere tempestivamente tronchi o ramaglie che dovessero rovinare sulla sede stradale e pertinenze per qualsiasi causa

In caso di inosservanza della presente trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 C.d.S. e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della rimozione delle opere abusive di cui all'art. 211 C.d.S.

Per quanto attiene la sanzione accessoria della messa in sicurezza l'Amministrazione Comunale potrà provvedere d'ufficio - senza ulteriore preavviso - all'esecuzione dei lavori o di parte di essi ritenuti improcrastinabili per la pubblica incolumità o per prevenire o rimuovere situazioni di intralcio o pericolo per la circolazione, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate.

Il tutto con addebito delle spese a carico dei responsabili (proprietari/titolari diritti reali godimento) inadempienti. Resta nella facoltà del Comune trattenere - a parziale compenso del lavoro - il legname risultante (ove economicamente produttivo - senza che i soggetti di cui sopra abbiano nulla a pretendere. Il tutto senza pregiudizio di azioni civili e/o penali a loro carico.

DISPONE

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo e sul sito web dell'ente
- che sia data idonea informazione della stessa altresì attraverso altre forme di pubblicità (esposizioni in bacheche, luoghi di pubblico interesse, ecc.)
- che venga trasmessa:
 - alla Prefettura del VCO
 - alle forze di polizia presenti sul territorio
 - all'Ufficio Tecnico Comunale
 - alla Provincia del VCO

La Polizia Locale è incaricata di effettuare i controlli per la corretta applicazione della presente, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Rammenta il generale principio della responsabilità del custode della cosa (proprietario/titolare diritto reale di godimento) sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile

RENDE NOTO

- che il presente provvedimento è esecutivo dal giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio ed all'albo on line comunale
- che in caso di inottemperanza del presente provvedimento si renderà applicabile l'art. 650 c.p.

AVVERTE


Copia della presente verrà comunicata al Prefetto a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. a' sensi del D.Lgs. 104 del 2.7.2010 oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a' sensi del D.P.R. 1199 del 24.11.1971 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica/scadenza della pubblicazione.

Stresa, 16.11.2015

IL SINDACO
Cav. Giuseppe Bottini

COMUNE DI STRESA



N.
Affisso e pubblicato nei modi di

Legge dal al

Stresa,
IL MESSO COMUNALE

